

## RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI: PRIME INDICAZIONI

---

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha offerto i primi chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 4, D.L. 124/2019, in caso di appalto, in particolare in riferimento alle ritenute fiscali, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997.

La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Vi segnaliamo due passaggi significativi della circolare n. 1/E/2020.

Viene previsto un periodo di tolleranza fino al 30 aprile 2020 per il mancato utilizzo delle deleghe distinte, sempre che l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali: il problema è che tale circostanza esclude sempre l'applicazione di sanzioni e, quindi, sembra una tolleranza di facciata, tanto che viene comunque richiesto che entro il 30 aprile sia fornita al committente "la documentazione indicata al paragrafo 4.2", cioè l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con il dettaglio di ore di lavoro, retribuzione e ritenute.

Nessuna tolleranza, viceversa, è prevista per il divieto di compensazione.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, positiva è la precisazione che il divieto di compensazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 241/1997, non sia applicabile per i crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta (bonus 80 euro, rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, etc.).